

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 950

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI FORTUNATO, ORIGLIA, ALLEGRI, ERMINERO,  
GRASSI BERTAZZI, MERENDA**

*Presentata il 31 gennaio 1969*

### Norme sulla disciplina dell'apprendistato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che intendiamo sottoporre alla vostra approvazione trova origine nella necessità, rilevata da più parti con sempre maggior ampiezza, di eliminare i gravi inconvenienti che impediscono un celere avviamento al lavoro dei giovani che intendono occuparsi in qualità di apprendisti.

La recente legge 2 aprile 1968, n. 424, ha complicato notevolmente le procedure relative all'instaurazione di un rapporto di « tirocinio », in quanto ha introdotto il principio della previa autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro ed impone all'imprenditore di inoltrare la domanda all'ufficio di collocamento solo dopo aver ottenuto tale autorizzazione.

Risulta così evidente che il tempo necessario per assumere un apprendista, tempo non breve già prima dell'entrata in vigore della legge n. 424, viene accresciuto in misura considerevole, con riflessi inevitabilmente negativi anche sul livello di occupazione.

Aggiungasi, poi, che secondo il parere del Ministero delle finanze e fatto proprio dal Ministero del lavoro, la predetta autorizzazione è soggetta all'imposta di bollo.

Al fine di evitare i citati inconvenienti, pur conservando le garanzie perseguite dal legislatore, si ritiene opportuno modificare l'articolo 1, primo comma, della legge n. 424, eliminando la preventiva autorizzazione dello Ispettorato del lavoro e sostituendo tale procedura con una comunicazione dell'ufficio di collocamento all'ispettorato stesso, il quale conserva in tal modo la facoltà di espletare tutti i necessari controlli già previsti dalla legge n. 424.

Una ulteriore modificazione viene proposta anche al secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 424, precisando che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare non può superare il cento per cento dei lavoratori non apprendisti in servizio presso l'azienda, ivi compresi lo stesso datore di lavoro ed i suoi familiari coadiutori. L'innovazione si rende necessaria per consentire ai datori di lavoro che non hanno alcun lavoratore subordinato alle proprie dipendenze di assumere un giovane quale apprendista.

Tale esigenza è particolarmente sentita nel settore del piccolo commercio, che verrebbe altrimenti a trovarsi in condizioni di inferiorità

rispetto all'artigianato. Il contratto collettivo di categoria già prevede la norma che ora intendiamo veder introdotta nel testo della legge: consacreremo soltanto sul terreno normativo una realtà giuridica già riconosciuta.

L'articolo 2 della presente proposta di legge, che nella sua prima parte riproduce il secondo comma dell'articolo 1 del regolamento per la disciplina dell'apprendistato, introduce il principio secondo il quale soltanto le organizzazioni sindacali interessate, attraverso la contrattazione collettiva, possono stabilire quali sono le categorie impiegate per le quali è

consentito il tirocinio. È evidente, infatti, che la valutazione sull'ammissibilità dell'apprendistato per le singole qualifiche non può che rientrare nella competenza delle stesse categorie di datori di lavoro e di lavoratori interessati.

L'ultimo articolo della proposta, concerne, infine, l'orario di lavoro: ha la finalità di dirimere la questione insorta dopo l'entrata in vigore della legge 17 ottobre 1967, n. 977, in merito all'applicabilità della legge stessa agli apprendisti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, numero 424, è sostituito dal seguente:

« All'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

L'ufficio di collocamento, dopo aver rilasciato il nulla osta all'assunzione, segnala all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio, le condizioni della prestazione richiesta all'apprendista, il genere di addestramento al quale sarà adibito e la qualifica professionale che potrà conseguire al termine del rapporto.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare non può superare il cento per cento dei lavoratori non apprendisti in servizio presso l'azienda, ivi compresi il datore di lavoro e i suoi familiari coadiutori ».

### ART. 2.

L'apprendistato può aver luogo anche per le categorie impiegate secondo le norme contenute nei contratti collettivi.

### ART. 3.

L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 40 ore settimanali, escluso il tempo destinato all'insegnamento complementare, o le 44 ore settimanali, compreso il tempo destinato all'insegnamento complementare.